

Scadenzario fiscale novembre 2020

Bologna, 9 novembre 2020

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.11.2020	Consegna modelli 730/2020 integrativi	<p>I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2020 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modello 730/2020 integrativo elaborato; • relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
10.11.2020	Trasmissione telematica modelli 730/2020 integrativi	<p>I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2020 integrativi, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli 730/2020 integrativi elaborati; • la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2020 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
15.11.2020	Rivalutazione partecipazioni non quotate	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all'1.7.2020, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; • versando il totale dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11% sia per le partecipazioni "qualificate" che per quelle "non qualificate", oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
15.11.2020	Rivalutazione terreni	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.7.2020, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; • versando il totale dell'imposta sostitutiva dell'11% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
16.11.2020	Versamento rate	I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con ap-

NOVEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	imposte e contributi	<p>applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2020, il 30.7.2020 o il 31.7.2020; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020 o il 31.8.2020.
16.11.2020	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2020; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.11.2020	Versamento rata saldo IVA 2019	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2019 (modello IVA 2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.3.2020; • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2020 o il 30.7.2020; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020.
16.11.2020	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2020; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.11.2020	Versamento IVA terzo trimestre 2020	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2020; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione del-
<i>segue</i>		

NOVEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>l'1% a titolo di interessi.</p> <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.11.2020	Versamento IVA terzo trimestre 2020	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2020; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
16.11.2020	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2020.</p> <p>Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).</p>
16.11.2020	Rata premi INAIL	<p>I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuti a saldo per il 2019 e in acconto per il 2020; • con applicazione dei previsti interessi.
18.11.2020	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali, sempreché non abbiano beneficiato dell'apposita regolarizzazione entro il 30.10.2020 con la corresponsione della sola maggiorazione dello 0,8%.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.11.2021; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 20.8.2020 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza prorogata del 20.7.2020, per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi del DPCM 27.6.2020; • entro il 30.11.2021; • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
<i>segue</i>		
25.11.2020	Presentazione modelli	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomu-

NOVEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	INTRASTAT	<p>nitare presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di ottobre 2020, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di ottobre 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi al mese di ottobre 2020, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
30.11.2020	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello REDDITI 2020; • il modello IRAP 2020 (se soggetti passivi IRAP).
30.11.2020	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI 2020 PF	<p>Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2020 devono presentare in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alcuni quadri del modello REDDITI 2020 PF (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2020; il quadro AC del modello REDDITI 2020 PF deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2020; • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.11.2020	Spedizione modello REDDITI 2020 PF dall'estero	<p>Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI 2020 PF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in forma cartacea; • mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
30.11.2020	Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF	<p>Le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico; • del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria; • dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta.

segue

NOVEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>La presentazione può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • oppure mediante consegna ad un ufficio postale.
30.11.2020	Trasmissione telematica quadro VO	<p>I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in allegato alla dichiarazione dei redditi; • mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.11.2020	Trasmissione telematica modello CNM	<p>La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • in forma "autonoma" rispetto al modello REDDITI SC 2020.
30.11.2020	Opzione per il consolidato fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2020; • nell'ambito del modello REDDITI 2020. <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello.</p> <p>La revoca dell'opzione è possibile decorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale; • il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.
30.11.2020	Opzione per la trasparenza fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall'anno 2020; • nell'ambito del modello REDDITI 2020. <p>Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla.</p> <p>Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via</p>

NOVEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.</p>
30.11.2020	Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio	<p>Gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dall’anno 2020; • nell’ambito del modello IRAP 2020. <p>I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.</p> <p>La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.</p>
30.11.2020	Regolarizzazione modelli REDDITI 2019, IRAP 2019 e CNM 2019	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2020, IRAP 2020 e CNM 2020 in via telematica, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2019, IRAP 2019 e CNM 2019, relative al 2018; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell’anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.11.2020	Registro beni ammortizzabili	<p>I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.</p>
30.11.2020	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	<p>I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravve-
	<i>segue</i>	

NOVEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>nienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
30.11.2020	Remissione "in bonis"	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
30.11.2020	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento della seconda delle sei rate di pari importo delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. <p>Il versamento in un massimo di sei rate è applicabile per importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro.</p>
30.11.2020	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020	<p>I soggetti IRES "solari" che hanno effettuato insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, relative ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.8.2020, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.11.2021; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 31.8.2020 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla ordinaria scadenza, senza la maggiorazione dello 0,4%, del 31.7.2020; • entro il 30.11.2021; • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
30.11.2020 <i>segue</i>	Integrazione versamento diritto camerale	<p>Le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono effettuare il pagamento delle nuove maggiorazioni del diritto camerale deliberate dalle Ca-</p>

NOVEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>mere di Commercio, qualora il diritto camerale sia stato versato, senza la prevista maggiorazione, entro il 27.3.2020.</p>
30.11.2020	Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2020 PF	<p>Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2020, salvo poter beneficiare della proroga al 30.4.2021 ai sensi dell'art. 98 del DL 104/2020, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'IRPEF; • alla cedolare secca sulle locazioni; • all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" ex art. 27 del DL 98/2011; • all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero); • all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero); • all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"). <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2020	Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI 2020 PF	<p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2020, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2019, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2020, nei limiti del previsto massimale, salvo poter beneficiare della proroga al 30.4.2021 ai sensi dell'art. 98 del DL 104/2020.</p> <p>Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2020, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2019, nei limiti del previsto massimale, salvo poter beneficiare della proroga al 30.4.2021 ai sensi dell'art. 98 del DL 104/2020.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2020	Versamento acconti imposte da modello REDDITI 2020 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2020, dell'addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "pornotax"), salvo poter beneficiare della proroga al 30.4.2021 ai sensi dell'art. 98 del DL 104/2020.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2020	Versamento acconti imposte da modelli REDDITI 2020 SC ed ENC	<p>I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2020, salvo poter beneficiare della proroga al 30.4.2021 ai sensi dell'art. 98 del DL 104/2020, relativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'IRES;
<i>segue</i>		

NOVEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • alla maggiorazione IRES prevista per le società “di comodo” o in perdita sistematica; • all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari; • all’addizionale IRES prevista nei confronti dei con-cessionari del settore dei trasporti, di cui all’art. 1 co. 716 - 718 della L. 27.12.2019 n. 160; • all’addizionale IRES nei confronti dei soggetti che operano nel settore degli idrocarburi, prevista dalla L. 6.2.2009 n. 7; • all’addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “<i>pornotax</i>”). <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2020	Versamento acconti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2020, salvo poter beneficiare della proroga al 30.4.2021 ai sensi dell’art. 98 del DL 104/2020.</p> <p>Tali versamenti non possono essere rateizzati.</p>
30.11.2020	Trattenuta acconti da 730/2020	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2020, i sostituti d’imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2020, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.</p> <p>Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.</p>
30.11.2020	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo e al primo acconto di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2020, il 20.7.2020 o il 30.7.2020; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2020.
30.11.2020	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2020; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>

segue

NOVEMBRE 2020: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI
Commercialisti Associati